

**PROTOCOLLO D'INTESA**

**TRA**

**L'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico**

**Sostenibile** (nel seguito denominata "ENEA" o "Agenzia"), con sede legale in Roma, Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel, n. 76, 00196, (Codice Fiscale 01320740580 – Partita IVA 00985801000), nella persona del Presidente, Ing. Gilberto Dialuce, domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia

**E**

**CONFINDUSTRIA ASSOIMMOBILIARE** (nel seguito denominata anche "ASSOIMMOBILIARE"), con sede legale in Roma, Via IV Novembre n.114, 00187, (Codice Fiscale 96347960583), nella persona del Presidente, Dott.ssa Silvia Rovere, domiciliata per la carica presso la sede suindicata  
(ENEA e CONFINDUSTRIA ASSOIMMOBILIARE nel seguito, singolarmente, anche la "Parte" e, congiuntamente, anche le "Parti")

**PREMESSO CHE**

- l'ENEA è un Ente di diritto pubblico, ex art. 37 Legge 99/2009 come novellato dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 221, finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica nonché alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell'energia e dello sviluppo economico sostenibile, ed ex art. 2, comma 6, del D. L. 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, in Legge 22 aprile 2021, n. 55, posto sotto la vigilanza del Ministero della Transizione Ecologica;
- ENEA è un Ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica, nonché alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla pubblica

amministrazione e ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo economico sostenibile;

- ENEA, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla definizione e attuazione di progetti di trasferimento e diffusione delle conoscenze, anche attraverso la prestazione di servizi scientifico-tecnologici e l'assistenza nei percorsi di qualificazione ambientale di aree e distretti industriali e fornisce supporto tecnico-scientifico e consulenza per lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali;
- l'art.13 del Decreto legislativo n. 102/2014, di recepimento della direttiva europea 27/2014/CE, affida all'ENEA il compito di predisporre e attuare un Programma triennale di formazione ed informazione volto a promuovere l'uso efficiente dell'energia;
- ENEA, tramite il Dipartimento Unità Efficienza Energetica (DUEE), fornisce consulenza e supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni centrali, locali e alle imprese, sviluppa metodologie e strumenti per misurare e monitorare i risparmi energetici, sviluppa e trasferisce tecnologie, metodi e strumenti per il miglioramento dell'efficienza energetica nei settori di uso finale, promuove la generazione distribuita e i servizi energetici, collabora nella gestione dei principali meccanismi nazionali di incentivazione all'efficienza energetica, realizza attività di informazione, sensibilizzazione e formazione per diffondere una cultura dell'efficienza energetica e contribuire all'evoluzione comportamentale;
- ASSOIMMOBILIARE rappresenta gli operatori e gli investitori istituzionali del real estate attivi in Italia, quali: SGR immobiliari, Siiq, fondi immobiliari, primari istituti bancari, compagnie assicurative, i più importanti developer italiani e internazionali, le società pubbliche che gestiscono grandi patrimoni immobiliari, le società dei

servizi immobiliari, della consulenza, dei servizi legali. Aderiscono inoltre a Confindustria Assoimmobiliare anche associazioni tra imprese o tra professionisti, fondazioni, enti e istituzioni che abbiano interessi riconducibili al mercato immobiliare per affinità, complementarità o raccordo economico.

- ASSOIMMOBILIARE ha come scopi principali il sostegno alla crescita del settore immobiliare, nella consapevolezza del ruolo relevantissimo del settore nello sviluppo economico complessivo del Paese; la creazione di un contesto favorevole agli investimenti dei propri Associati e all'attrazione di capitali nazionali e internazionali per lo sviluppo del territorio e la rigenerazione urbana; la rappresentanza e la tutela degli interessi dell'industry presso gli stakeholder istituzionali; la promozione dei principi per l'investimento immobiliare sostenibile e responsabile (SRPI) e dei principi Environmental Social e Governance (ESG); il supporto alla transizione green e digital del patrimonio immobiliare pubblico e privato; la promozione della trasparenza del mercato e della reputazione degli operatori immobiliari; la formazione di risorse professionali qualificate
- ASSOIMMOBILIARE articola i propri lavori interni in Comitati tecnici per l'approfondimento delle tematiche rilevanti del settore immobiliare sotto i profili finanziario, socioeconomico e normativo;
- ASSOIMMOBILIARE cura l'elaborazione e la diffusione di documenti tecnico/normativi, policy paper, analisi di scenario, documenti di buone pratiche relative al settore con la finalità non solo di rappresentare e tutelare gli interessi dell'industria immobiliare nelle sedi istituzionali, sia nazionali sia internazionali,

	ma di favorire una più ampia conoscenza del ruolo e dello sviluppo di un settore	
	di particolare rilievo per l'economia italiana;	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ENEA e ASSOIMMOBILIARE concordano sull'importanza di avviare e sviluppare una collaborazione sui temi dell'Efficienza Energetica e sostenibilità Ambientale nel settore immobiliare per agevolare la transizione energetica nel settore Immobiliare.</li> </ul>	
	<b>TUTTO CIO' PREMESSO</b>	
	<b>SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:</b>	
	<b>Art. 1 (Premesse)</b>	
	Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.	
	<b>Art. 2 (Disciplina dei rapporti tra le Parti)</b>	
	I rapporti tra le Parti sono disciplinati dalle disposizioni contenute:	
	- nel presente Protocollo;	
	- nei singoli Atti esecutivi di cui al successivo art. 6;	
	- in tutte le leggi che disciplinano le attività oggetto del presente Protocollo.	
	<b>Art. 3 (Oggetto)</b>	
	Con il presente Protocollo d'Intesa, le Parti intendono collaborare per promuovere e sviluppare congiuntamente, con l'utilizzo delle rispettive risorse e nell'ambito dei ruoli e competenze di ciascuno, un'attività di supporto, informazione, approfondimento delle tematiche relative all'efficienza energetica e alla sostenibilità ambientale del settore immobiliare favorendo e stimolando una più consapevole transizione energetica.	
	L'attività proposta si pone in continuità con quanto già fatto da ENEA e	
	4	

CONFINDUSTRIA ASSOIMMOBILIARE nella redazione di Linee Guida per la redazione della Diagnosi Energetica Obbligatoria nel settore Immobiliare ai sensi del D.Lgs. 102/2014. Pertanto, ENEA e CONFINDUSTRIA ASSOIMMOBILIARE ritengono utile, per lo sviluppo sostenibile del settore, continuare nello stesso percorso delineato con l'attività precedente, portando avanti una serie di attività che possano aiutare il settore nella scelta e valutazione delle migliori soluzioni applicabile.

Tali attività potranno riguardare:

- Analisi delle diagnosi energetiche al fine di:
  - o valutare la possibilità di individuare indici di prestazione energetica di riferimento per le differenti tipologie di edifici;
  - o individuare best practices realizzate o proposte.
- Analisi di letteratura delle soluzioni tecnologiche allo stato dell'arte e funzionali e coerenti con gli obiettivi sfidanti previsti dal PNIEC in tema di transizione energetica con eventuali valutazioni del loro impatto.
- Strumenti per il confronto delle prestazioni energetiche ed ambientali desumibili dagli APE, rispetto a edifici appartenenti alla medesima area geografica, destinazione d'uso, taglia geometrica;
- Strumenti per consentire il confronto delle prestazioni energetiche di edifici, rispetto alle prestazioni medie per destinazione d'uso, localizzazione territoriale, dimensione, etc. Confindustria Assoimmobiliare supporterà ENEA promuovendo la collaborazione delle proprie Associate ai fini della condivisione dei dati;
- Strumenti per l'autovalutazione della maturità energetica degli asset immobiliari delle imprese del settore. Confindustria Assoimmobiliare supporterà ENEA promuovendo la collaborazione delle proprie Associate ai fini della condivisione

	dei dati;	
	- Focus sugli asset del settore e validazione di strumenti di ausilio per l'efficientamento energetico degli edifici;	
	- Attività varie di divulgazione, diffusione dei risultati e sensibilizzazione.	
	Le attività oggetto della collaborazione saranno definite negli Atti esecutivi di cui al successivo Art. 6.	
	<b>Art. 4 (Durata, proroga e recesso)</b>	
	Il presente Protocollo d'Intesa avrà una durata pari a 3 (tre) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso e potrà essere prorogato, per un analogo periodo, previo accordo scritto tra le Parti che dovrà intervenire prima della scadenza. Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Protocollo d'Intesa previo preavviso scritto all'altra Parte di almeno 60 giorni.	
	Nel caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito degli Atti esecutivi di cui al successivo art. 6, dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.	
	<b>Art. 5 (Oneri finanziari e costi)</b>	
	Il presente Protocollo d'Intesa non comporta flussi finanziari tra le Parti.	
	Eventuali flussi finanziari saranno determinati soltanto come ristoro delle spese effettivamente sostenute dalle Parti direttamente correlate all'attività del presente Protocollo, e verranno dettagliatamente definiti negli Atti esecutivi di cui al successivo art. 6, da concordare in base alla normativa e ai regolamenti vigenti delle Parti, previa approvazione dei competenti organi delle stesse.	
	<b>Art. 6 (Atti Esecutivi)</b>	
	Le Parti formalizzeranno le attività oggetto del presente Protocollo d'Intesa attraverso	
	6	

	la stipulazione di successivi Atti contenenti i relativi impegni tecnici, economici e giuridici.	
	Nell'ambito dei predetti Atti dovranno essere puntualmente indicati:	
	– i progetti specifici per i quali realizzare le attività oggetto della presente collaborazione;	
	– le attività svolte in collaborazione e quelle di competenza di ciascuna Parte;	
	– le modalità di esecuzione e la durata delle attività;	
	– l'ammontare dei costi e delle entrate, nonché la relativa ripartizione degli stessi tra le Parti;	
	– gli eventuali contributi finanziari (nazionali, internazionali e comunitari) provenienti da soggetti terzi;	
	– il personale coinvolto;	
	– fermi i principi di cui al successivo art. 13 in relazione ai risultati delle collaborazioni, le clausole specifiche relative alla definizione delle quote, alle modalità di protezione dei risultati e di ripartizione degli oneri, alle modalità di sfruttamento e di difesa dei diritti congiunti;	
	– le disposizioni in materia di sicurezza, di riservatezza e di trattamento dei dati;	
	– i Responsabili di ciascuna Parte per la corretta esecuzione delle disposizioni contenute nei singoli Atti esecutivi.	
	Gli Atti esecutivi verranno approvati dalle Parti, secondo i sistemi di deleghe in esse vigenti.	
	<b>Art. 7 (Risoluzione)</b>	
	Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l'estinzione degli obblighi oggetto del presente Protocollo, lo stesso potrà essere	
	7	

risolto su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, in caso di inadempimento degli obblighi da esso derivanti ovvero per mutuo consenso risultante da atto scritto.

#### **Art. 8 (Responsabili Protocollo d'Intesa)**

Al fine di coordinare e programmare le iniziative di cui al presente Protocollo d'Intesa, le Parti nominano quale proprio referente:

- per l'ENEA, Arch. Francesca Pagliaro (DUEE-SIST-CENTRO);
- per CONFINDUSTRIA ASSOIMMOBILIARE, dott. Daniele Pronesti

#### **Art. 9 (Riservatezza)**

Le Parti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti la massima riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati dell'attività, oggetto del presente Protocollo d'Intesa, di cui siano venute, in qualsiasi modo a conoscenza.

#### **Art. 10 (Regole di comportamento presso la sede dell'altra Parte, Codice di comportamento e Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza)**

Ciascuna Parte si impegna ad accogliere, in qualità di ospite, il personale dell'altra Parte operante nelle attività oggetto del presente Protocollo.

I dipendenti di una delle Parti che eventualmente si dovessero recare presso la sede dell'altra per lo svolgimento delle citate attività saranno tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante, nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso anche con riguardo al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

In particolare, gli stessi soggetti potranno essere edotti, anche a mezzo di appositi atti informativi, dei comportamenti e della disciplina ivi vigenti e potranno essere



	chiamati a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito,	
	la Parte ospitante riterrà, per motivi di organizzazione interna, di dovere effettuare e	
	dovranno scrupolosamente attenersi.	
	Il personale di tutte le parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di	
	sicurezza, al codice di comportamento dei dipendenti pubblici e al Piano Triennale di	
	Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) in vigore nelle sedi di	
	esecuzione delle attività.	
	Qualora l'ENEA debba ospitare personale di CONFINDUSTRIA	
	ASSOIMMOBILIARE, tale personale dovrà osservare le disposizioni del Codice di	
	Comportamento Dipendenti ENEA, nonché del Piano Triennale di Prevenzione della	
	Corruzione e della Trasparenza, documenti pubblicati sul sito istituzionale, nella	
	sezione Amministrazione Trasparente.	
	CONFINDUSTRIA ASSOIMMOBILIARE dichiara di aver preso visione del codice	
	di comportamento dei dipendenti dell'ENEA consultabile sul sito internet della stessa	
	e di uniformarsi ai principi ivi contenuti.	
	<b>Art. 11 (Proprietà dei risultati e sua protezione)</b>	
	La proprietà dei risultati e le modalità di protezione verranno regolamentati negli Atti	
	esecutivi di cui al precedente Art. 6, contenenti i relativi impegni giuridici, nel rispetto	
	di quanto previsto nei successivi articoli del presente Protocollo.	
	<b>Art. 12 (Diritti di accesso alle conoscenze preesistenti)</b>	
	Il background cognitivo di una Parte messo a disposizione dell'altra nell'ambito di	
	un'attività in collaborazione oggetto del Presente Protocollo e dei singoli Atti	
	esecutivi, è concesso in uso gratuito solo per la durata e per lo scopo di quella specifica	
	collaborazione.	

**Art. 13 (Risultati delle collaborazioni)**

Fermo restando che ciascuna delle Parti è titolare esclusiva dei risultati conseguiti autonomamente e con mezzi propri, ancorché nell'ambito delle ricerche oggetto della collaborazione di cui al presente Protocollo d'Intesa, nell'ipotesi in cui lo svolgimento congiunto di ricerche porti a risultati suscettibili di protezione ai sensi delle leggi sulla Proprietà Industriale/Intellettuale, il regime dei risultati sarà quello della comproprietà secondo le quote di compartecipazione economico-finanziaria e secondo l'apporto inventivo fornito dalle Parti, fatti salvi i diritti morali di coloro i quali hanno svolto l'attività di ricerca. Le Parti riconoscono l'uso reciproco per fini istituzionali e di ricerca dei risultati conseguiti congiuntamente. Fermi restando i principi sopra esposti, le Parti stabiliranno negli atti esecutivi/attuativi e/o in successivi accordi (accordi di gestione della co-titolarità) le clausole specifiche relative alla definizione delle quote, alle modalità di protezione e di ripartizione degli oneri, alle modalità di sfruttamento e di difesa dei diritti congiunti.

**Art. 14 (Pubblicazioni)**

In ipotesi di risultati realizzati e costituiti da contributi delle Parti autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni Parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo espressamente il contributo dell'altra Parte.

Nell'ipotesi di risultati realizzati e costituiti da contributi congiunti delle Parti, non distinguibili e non separabili, ciascuna Parte potrà pubblicare e/o rendere noti i risultati delle attività, solo previa autorizzazione scritta dell'altra Parte, che potrà essere negata solo per ragionevoli motivi legati a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e sullo sviluppo industriale di

detti risultati. Se le pubblicazioni contengono dati e informazioni resi noti da una Parte all'altra confidenzialmente, la Parte ricevente l'informazione confidenziale dovrà chiedere preventiva autorizzazione scritta all'altra.

#### **Art. 15 (Trattamento dei dati)**

Le Parti s'impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività in qualunque modo riconducibili al presente Protocollo, in conformità alle misure e agli obblighi di cui al D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e dal D.Lgs 10 agosto 2018 n. 101 recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

#### **Art. 16 (Divieto di cessione)**

Il Presente Protocollo d'Intesa non potrà essere ceduto, né parzialmente né totalmente, a pena di nullità.

#### **Art. 17 (Responsabilità civile)**

Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, con dolo o colpa grave, dall'altra Parte. In quest'ultimo caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.

#### **Art. 18 (Copertura assicurativa)**

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che sarà chiamato a frequentare, in attuazione del presente Protocollo d'Intesa, la sede dell'altra Parte.

**Art. 19 (Modifiche al Protocollo d'Intesa)**

Le Parti potranno apportare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche al Protocollo d'Intesa per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse.

**Art. 20 (Legge applicabile e Foro competente)**

Il presente atto è disciplinato e regolato dalle leggi dello Stato Italiano.

Per qualunque controversia, diretta o indiretta, che dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione e/o esecuzione del presente atto, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

**Art. 21 (Registrazione)**

Il presente Protocollo sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26 aprile 1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

**Art. 22 (Imposta di bollo)**

L'ENEA assolve l'imposta di bollo in modo virtuale - Autorizzazione n. 0023639 del 23/03/2016 rilasciata dalla Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Lazio

**LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

.....

Per ENEA

Per CONFINDUSTRIA ASSOIMMOBILIARE

Il Presidente

Il Presidente

Ing. Gilberto Dialuce

Dott.ssa Silvia Rovere

Firmato digitalmente da: Gilberto Dialuce  
Organizzazione: ENEA/01320740580  
Data: 20/05/2022 14:39:08

